

QUADERNO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Note per i Colleghi



a cura del Consigliere Dott. Rag. Ennio Isidoro Marchetti
(con la collaborazione di esperti del settore sicurezza)

Dicembre 2012

A TUTTI GLI ISCRITTI

LAST MINUTE !

28/12/2012 - Procedure standardizzate: proroga al 30 giugno 2013

Nuove indicazioni in relazione alla valutazione dei rischi secondo le "Procedure Standardizzate" e alla possibilità di autocertificazione

LA PROROGA

Il 21 dicembre 2012, con l'approvazione della Legge di stabilità 2013, si è scritto l'ennesimo capitolo della saga relativa alle cosiddette "procedure standardizzate": la proroga al 30 giugno 2013 della possibilità, per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, di autocertificare la valutazione dei rischi.

All'articolo 1 (comma 388) della legge di stabilità si legge infatti: "È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella in cui si trova il riferimento all'articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Dopo lo spostamento dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, ecco dunque un nuovo slittamento al 30 giugno 2013 relativo all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate per le aziende con meno di 10 lavoratori e relativo alla possibilità di autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi.

Cari colleghi,

come avete potuto leggere nel riquadro vi è stato un ulteriore differimento dei termini sugli adempimenti per aziende con meno di 10 lavoratori (la maggior parte degli studi professionali!): tuttavia avendo avuto mandato dal Consiglio dell'Ordine di produrre questo elaborato ne fornisco il testo per adeguata individuale valutazione.

Dott. Rag. Ennio Isidoro Marchetti, Consigliere ODCEC BS con delega alla Tutela della Categoria

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs n. 81/08 e s.m.i.:

- riorganizza la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in una sorta di "unico testo" normativo
- si applica a tutti i settori delle attività di lavoro pubblici e privati e a tutte le tipologie di rischio (ad eccezione delle attività di cui all'art. 3 c.2 del Decreto).
- a livello sanzionatorio individua nel Datore di Lavoro, nei Dirigenti e nei Preposti le figure maggiormente responsabilizzate.
- è composto da 306 articoli, XIII Titoli e 51 allegati.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER RISPETTO NORME IN MATERIA DI SICUREZZA (ai sensi del D.Lgs. 81/08 aggiornato al D.Lgs. 106/09) INDIVIDUABILI PER GLI STUDI PROFESSIONALI:

Hai almeno un lavoratore in studio?

Per lavoratore si intende: "la persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi". Rispetto al previgente

sistema del d.lgs 626/94, ricade nell'ambito degli obblighi del d.lgs 81/08 lo studio che ha nella sua struttura anche solo un praticante pur non avendo dipendenti.

Lo studio che nella sua struttura impiega lavoratori (nel senso ampio sopra visto) è tenuto ad una serie di obblighi e precisamente:

- a) valutazione dei rischi ed elaborazione del documento di prevenzione e protezione;
- b) nomina del responsabile del servizio prevenzione o protezione (o assunzione diretta del ruolo con apposita formazione);
- c) nomina del medico competente nelle ipotesi previsti di sorveglianza sanitaria (nel nostro caso: in presenza di addetti ai videoterminali);
- d) adempimenti per la gestione delle emergenze (addetto primo soccorso e antincendio e piano di emergenza e evacuazione);
- e) formazione ed informazione dei dipendenti;

Bisogna avere un DVR per ogni Studio "ufficio"?

SI, perché ogni soggetto giuridico (o libero professionista) deve avere la propria valutazione dei rischi e perché la valutazione dei rischi deve tenere conto anche delle fonti di pericolo generate dall'ambiente di lavoro, e il datore di lavoro deve tutelare la salute e sicurezza di tutte le persone presenti in quell'ambiente (lavoratori e non).

Cosa deve contenere il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere, come minimo, i seguenti aspetti:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa e i relativi criteri di valutazione;
- le misure di prevenzione e protezione attuate e i DPI (dispositivi di protezione individuale) eventualmente adottati;
- il programma di miglioramento del livello di sicurezza;
- le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei ruoli dell'organizzazione aziendale ai quali saranno assegnati unicamente soggetti in possesso di competenze e poteri adeguati;
- i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST) e del Medico Competente (MC);
- l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento.

E' ancora sufficiente l'autocertificazione?

NO, l'autocertificazione è valida fino al 31/12/2012 salvo eventuali prossime proroghe.

Bisogna fare le visite mediche?

SI, è obbligatorio nominare un medico competente per:

svolgere la valutazione dei rischi con parere del Medico in merito all'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici; svolgere la visita di idoneità alla mansione per tutti i lavoratori;

svolgere la sorveglianza sanitaria periodica per le mansioni esposte a rischi significativi (es. video terminalisti).

Posso avere un finanziamento sui corsi?

SI, è possibile utilizzare fondi a disposizione per la formazione (es. Fondo Professioni, voucher, ecc...).

Sono obbligato ad informare i miei dipendenti/collaboratori/praticanti?

SI, ciascun datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'informazione adeguata. Tale Informazione viene svolta secondo quanto indicato dall'art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e non deve essere confusa con la formazione (art. 37) prevista dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

DOCUMENTI E CORSI DI FORMAZIONE PER ADEGUARE CORRETTAMENTE LA PROPRIA ATTIVITA' PROFESSIONALE:

CORSO	UTENTI	SCADENZA
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)	TUTTE LE AZIENDE CON ALMENO UN DIPENDENTE	AGGIORNAMENTO OGNI 5 ANNI *SE IL CORSO E' STATO FATTO DAL 1997 AL 2006 ENTRO 2014
PRIMO SOCCORSO	TUTTE LE AZIENDE (ALMENO UN LAVORATORE)	AGGIORNAMENTO OGNI 3 ANNI
ANTINCENDIO	TUTTE LE AZIENDE (ALMENO UN LAVORATORE)	AGGIORNAMENTO OGNI 3 ANNI
RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA (R.L.S.)	TUTTE LE AZIENDE CON ALMENO UN LAVORATORE	AGGIORNAMENTO ANNUALE
APPRENDISTI	PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER TUTTE LE AZIENDE	
CORSO SICUREZZA BASE PER TUTTI I LAVORATORI	PERSONALE ASSUNTO CON QUALSIASI FORMA CONTRATTUALE, PER TUTTE LE AZIENDE	AGGIORNAMENTO OGNI 5 ANNI

DOCUMENTO	UTENTI	SCADENZA
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.)	TUTTE LE AZIENDE CON ALMENO UN LAVORATORE	AGGIORNAMENTO OGNI 4 ANNI O IN CASO DI VARIAZIONI LEGISLATIVE
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE STRESS DA LAVORO CORRELATO	TUTTE LE AZIENDE CON ALMENO UN LAVORATORE	AGGIORNAMENTO OGNI 2 ANNI

HANNO COLLABORATO CON IL NOSTRO ORDINE E POSSONO ESSERE INTERPELLATI DIRETTAMENTE DAGLI ISCRITTI PER EVENTUALE ASSISTENZA:

SAEF SRL, Via Cacciamali 61/i – 25125 BRESCIA

Tel. 0303776990 – fax 0303776989

Mail: silvia.fumagalli@saef-fin.com

AIFOS SERVICE SCRL, Via Branze 45 – 25123 BRESCIA

Tel. 0306595232

Mail: info@aifoservice.it

PROGETTO AMBIENTE SRL, Via Casaglia 1 – 25039 TRAVAGLIATO

Tel. 0306864443 – fax 0306866266

Mail: sicurezza@progettoambiente.eu

FARCO GROUP, Via Artigianato 9 – 25030 TORBOLE CASAGLIA

Tel. 0302150044 – fax 0302650268

Mail: info@farco.it